

PROT. n. 22512  
DEL 12/09/2023

COMUNE DI TRECASTAGNI

Città Metropolitana di Catania

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Parere n. 18 del 12 SETTEMBRE 2023

Addì 12 settembre 2022 alle ore 12,00 presso la sede del comune di Trecastagni, nella stanza del dirigente di ragioneria, si è riunito regolarmente convocato dal presidente del collegio, L'organo di Revisione. All'ora convenuta sono presenti il presidente Francesco Dilena e il componente Michele Campisi. E' assente perché impegnato in altra sede giustificando la sua assenza il componente Rosario Sorbello. Il collegio,

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO l'art.1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio 2023), proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023, che è stato ulteriormente differito al 31/07/2023 nella Conferenza stato-Città il 31/05/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO ,

Vista l'allegata Nota prot. n. 21754 del 05/09/2023 a firma del Capo Settore Affari Generali ed Istituzionali con cui si chiede la variazione al Bilancio 2022/2024, esercizio 2023, a fronte del piano di riparto del contributo per i centri estivi anno 2023 pubblicato sul sito internet ufficiale della presidenza del consiglio, dipartimento per le politiche della famiglia, con l'assegnazione al comune di Trecastagni della somma di € 13.724,68 da iscrivere al cap. di entrata 513 denominato ; contributo per centri estivi legge 34/2020 art. 105 uscite 1780 – codice 2.01.01.01.001;

Vista la successiva allegata Nota prot. n. 22037 del 07/09/2023 con cui il Capo Settore Urbanistica con cui nel trasmettere il DDG N. 114/23 dell'assessorato regionale dell'economia che assegna al comune di Trecastagni la somma di € 35.537,00 a valere sul poc 2014/2020 con il quale chiede la variazione urgente , al bilancio 2022/2024 esercizio 2023 al fine di procedere all'affidamento del servizio nei tempi richiesti dall'assessorato regionale da iscrivere in cap. in entrata n. 841 denominato : "Progetto per la digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili uscita cap. 350/20 – codice 2.01.01.02.001"

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2022/2024, Annualità 2023, per le superiori entrate che comporteranno corrispondenti spese, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del TUEL;

Richiamato, altresì, l'art. 15, comma 4bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.", poi rinnovato ed integrato con l'art. 6-bis del Decreto Legge n. 13/2023;



Vista la Legge della Regione Siciliana del 15 giugno 2021, n.13, pubblicata sul supplemento ordinario n.1 alla GURS parte I, n.26 del 18/06/2021 e segnatamente l'art. 5 rubricato "Norme in materia di variazione di bilancio dei Comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio" che prevede al comma 1:

"Per il triennio 2021/2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i Comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n.267 e successive modificazioni";

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

"Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consultivo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);

"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consultivo è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Considerato che:

l'articolo 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate ai lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";

il punto 8.4, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: "La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore";

Il punto 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che "nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente....";

Visti i prospetti riportati in Allegato A) quale parte integrante e sostanziale contenente l'elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Esercizio 2023 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2023

ENTRATA

Importo € 49.261,68 variazione in aumento

SPESA

Importo € 49.261,68 variazione in aumento

TOTALE A PAREGGIO

€. 49.261,68 €. 49.261,68

Verificato il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che,

tali variazioni, positive (maggiori entrate e minori spese) e negative (minori entrate e maggiori spese), pareggiano nel loro importo e che pertanto non si determinano squilibri nella gestione di competenza;

Rilevato che,

le variazioni di cui alla proposta di deliberazione consentono di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

la variazione di cui alla deliberazione rispetta il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, come evidenziato negli allegati A e B;

Preso atto che, la proposta presentata sia da sottoporre alla Giunta Comunale e che, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale;

Esprime, parere favorevole per l'adozione della variazione di urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024 - annualità 2023 di cui all'oggetto.

Trecastagni 12 settembre 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Francesco Paolo Difena Presidente

f.to Michele Campisi Componente